

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta [REDACTED]

Esame del ricorso n. [REDACTED] del [REDACTED]

proposto da RICORRENTE [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED] - INTERMEDIARIO [REDACTED]

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 17/01/2020

FATTO

La ricorrente riferisce che, in data [REDACTED] stipulava con l'intermediario resistente un contratto di locazione finanziaria di veicoli, in forza del quale veniva concessa in locazione finanziaria un'autovettura dietro versamento delle rate mensili previste dal piano di ammortamento allegato al contratto. Afferma che, in pari data, stipulava con il fornitore del veicolo (appartenente al medesimo gruppo societario del finanziatore) il "Contratto di manutenzione e riparazione abbinato al contratto di locazione finanziaria" corrispondente al "pacchetto [REDACTED]". Con quest'ultimo contratto, il fornitore si sarebbe impegnato a garantire la manutenzione e l'assistenza per la "copertura dei "Guasti" relativi ai componenti meccanici ed elettrici dell'Autoveicolo". La ricorrente osserva che il veicolo, sin dalla consegna avvenuta in data [REDACTED] si presentava difettoso e affetto da gravi vizi e difformità, che ne hanno, da subito, compromesso il libero utilizzo. Sostiene che i diversi malfunzionamenti riscontrati sin dalla consegna avrebbero reso necessario il ricovero della vettura presso il fornitore per procedere alla riparazione, ma che l'intervento in garanzia non si sarebbe rilevato risolutivo, posto che la vettura presentava nuovamente malfunzionamenti. In data [REDACTED] inviava sia al fornitore che al finanziatore una lettera di messa in mora, in cui intimava ai due soggetti di provvedere alla rimozione dei predetti vizi, con contestuale richiesta di sospensione degli addebiti dei canoni di locazione sino alla risoluzione delle problematiche riscontrate. L'intermediario resistente riscontrava tale comunicazione in data [REDACTED] dichiarandosi estraneo, non responsabile e comunque non competente per le problematiche tecniche presentate dalla vettura consegnata dal

fornitore. In seguito a tale corrispondenza, la vettura veniva ricoverata ancora una volta presso il fornitore e veniva consegnata una vettura sostitutiva. Dietro esplicita richiesta del fornitore, la vettura veniva restituita dalla ricorrente, la quale in virtù delle problematiche irrisolte relative alla vettura oggetto del contratto di locazione finanziaria ha provveduto all'acquisto di un nuovo veicolo, sostenendo un costo pari a € [REDACTED]. Con comunicazione del [REDACTED] successivamente reiterata in data [REDACTED] inviata al fornitore e al finanziatore, la ricorrente "dichiarava la definitiva risoluzione del Contratto di locazione finanziaria", nonché del collegato contratto di "Manutenzione e Riparazione", come conseguenza del grave inadempimento del fornitore. Il fornitore riscontrava tale comunicazione, in data [REDACTED] e in data [REDACTED] facendo presente che i malfunzionamenti riscontrati nell'autovettura fossero ascrivibili all'utilizzo di carburante inquinato da parte della stessa. La ricorrente rileva che, nonostante la richiesta di sospensione dell'obbligo di pagamento formulata con le suddette missive, l'intermediario ha continuato ad addebitare alla ricorrente i canoni di locazione. Anche in seguito all'invio di un reclamo, l'intermediario non provvedeva a soddisfare le richieste della ricorrente. Sulla base di quanto esposto, quest'ultima chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, nonché del "contratto di manutenzione e riparazione" ad esso collegato, in conseguenza del grave inadempimento del fornitore, a far data dal [REDACTED]. Per l'effetto, chiede di ordinare all'intermediario di revocare qualsiasi addebito diretto concernente i costi di locazione sui conti della ricorrente; ordinare la restituzione degli importi versati all'intermediario, pari a € [REDACTED] oltre a tutte le somme che dovessero essere *medio tempore* versate, in esecuzione dei suddetti contratti. Chiede altresì un risarcimento del danno pari a € [REDACTED] nonché la condanna alla refusione delle spese della procedura.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo – in via pregiudiziale – che l'ABF non è competente in relazione alle doglianze attinenti ai vizi del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Nel merito, afferma che non è responsabile (né può ritenersi competente a conoscere) di eventuali vizi e difetti del bene oggetto del contratto e neppure dei ventilati interventi del concessionario/fornitore dal momento che il ruolo dell'intermediario finanziatore nell'ambito dell'operazione di finanziamento sarebbe limitata alla concessione del godimento del bene così come visto, piaciuto e scelto dall'utilizzatore. Afferma inoltre che non sussisterebbero i presupposti per l'applicabilità dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto di *leasing* dal momento che non sarebbe addebitabile alcuna responsabilità per la resa tecnica del bene locato e per il suo successivo ripristino. Inoltre, espone che dai rilievi tecnici effettuati da fornitore sarebbe emerso che il malfunzionamento della vettura è riconducibile ad un difetto di custodia del veicolo da parte della ricorrente o di terzi. L'intermediario chiede pertanto di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente ricorda l'orientamento di questo Arbitro, secondo cui l'inadempimento del fornitore può costituire oggetto di un accertamento incidentale rimesso alla competenza dell'ABF al fine di ottenere la risoluzione del connesso contratto di *leasing* o di finanziamento. Sostiene che sarebbe da escludersi che nel caso di specie i malfunzionamenti riscontrati nella vettura siano riconducibili ad un difetto di custodia della stessa (in particolare, avere utilizzato carburante non a norma). La vettura avrebbe infatti riportato problematiche (in particolare il rabbocco dell'olio) sin dalla sua consegna. Precisa che, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., è onere del fornitore e del finanziatore fornire l'eventuale prova del fatto che i vizi del veicolo non erano presenti già in sede di consegna, poiché "salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data" e, nel caso di specie, tale onere probatorio non risulterebbe assolto. Pertanto, ribadisce la sussistenza di un grave inadempimento e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. La ricorrente lamenta la presenza di gravi vizi di una vettura oggetto di un'operazione di locazione finanziaria e chiede la risoluzione del contratto di finanziamento, nonché la restituzione dei canoni pagati e il risarcimento del danno. L'intermediario resiste al ricorso, eccependo l'incompetenza per materia dell'ABF e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle domande della ricorrente.

2. Con riguardo all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario, occorre richiamare il costante orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 411/19; Collegio di Roma, decisione n. [REDACTED] secondo cui rientra nella competenza di questo Arbitro l'accertamento incidentale dell'inadempimento del fornitore del bene oggetto di *leasing*, se necessario per accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento. A maggior ragione, vertendo la presente controversia sul diritto del ricorrente di ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione dei canoni di leasing e il risarcimento del danno, rientra appieno nella competenza di questo Arbitro l'accertamento incidentale dell'inadempimento del finanziatore alla propria obbligazione di consegnare il bene oggetto della locazione finanziaria. Ne consegue che l'eccezione dell'intermediario è priva di fondamento.

3. Nel merito, con riguardo alla domanda relativa alla risoluzione del contratto, si osserva che l'indirizzo ermeneutico affermatosi nella giurisprudenza esclude l'applicabilità del primo comma dell'art. 125 *quinquies* TUB ai contratti di locazione finanziaria (al consumo) stante la peculiarità di tale schema negoziale rispetto al credito al consumo (v. Tribunale di Cassino, sent. [REDACTED] Tribunale di Milano, [REDACTED] Tuttavia, la ricorrente fonda la propria domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di *leasing*, per effetto del grave inadempimento del fornitore, anche sull'art. 5 delle condizioni generali dello stesso contratto di *leasing*.

4. In base alla suddetta previsione contrattuale *"In caso di inadempimento da parte del FORNITORE, l'UTILIZZATORE ha diritto alla risoluzione del contratto di leasing dopo aver effettuato la costituzione in mora del FORNITORE medesimo, se con riferimento al contratto di compravendita del veicolo ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. In tal caso la CONCEDENTE sarà tenuta a rimborsare all'UTILIZZATORE quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore"*.

5. La ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti ai quali il contratto subordina la risoluzione, ossia la messa in mora e la "non scarsa importanza" dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

6. In effetti, dai documenti prodotti dalla ricorrente si evince che la messa in mora del fornitore è avvenuta con le comunicazioni del [REDACTED] del [REDACTED] e del [REDACTED]. Inoltre, le prove prodotte a sostegno della domanda di risoluzione dimostrano inequivocabilmente la non scarsa importanza dell'inadempimento. La ricorrente rileva che, nonostante molteplici tentativi, il fornitore non è riuscito a risolvere i problemi tecnici della vettura oggetto del contratto. Tale asserzione è documentata mediante un carteggio intervenuto con la concessionaria/fornitrice, la fattura emessa per il primo intervento di riparazione, nonché il preventivo di spesa relativo alle riparazioni successive. In particolare, nella fattura per il primo intervento del [REDACTED] figurano gli interventi di controllo e le riparazioni del veicolo. La ricorrente ha altresì prodotto fotografie dalle quali si ricava che la vettura manifestava malfunzionamenti, posto che il sistema operativo richiedeva di rabboccare l'olio motore.

7. Occorre inoltre osservare che dalla documentazione in atti risulta che il contratto di *leasing* è stato stipulato in data [REDACTED] e la consegna del veicolo è avvenuta in data

■ I primi malfunzionamenti sono invece stati riscontrati a partire dal mese di gennaio 2019 (la data del primo ricovero presso il concessionario/fornitore è del ■). Ne consegue che nel caso di specie è applicabile la presunzione di cui all'art. 132, comma 3, cod. cons., secondo cui *“Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”*. I vizi lamentati dalla ricorrente devono quindi considerarsi esistenti già al momento della consegna.

8. A fronte delle deduzioni della ricorrente, l'intermediario adduce che, sulla base dei rilievi tecnici effettuati dal fornitore, i malfunzionamenti riscontrati nella vettura sono addebitabili all'uso di carburante non a norma da parte della ricorrente. Tuttavia, tale affermazione si rinviene soltanto in comunicazioni inviate via *email* e non è sostenuta da alcun elemento probatorio. Pertanto, essa non è idonea a superare la suddetta presunzione prevista dal codice del consumo, in base alla quale il difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esisteva già a tale data.

9. Alla luce di quanto affermato deve accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto di *leasing* in base alle previsioni contrattuali sopra richiamate e accogliersi la domanda della ricorrente relativa alla restituzione degli importi trasmessi all'intermediario.

10. Non merita accoglimento la domanda risarcitoria concernente asseriti danni patiti per le spese sostenute e per la necessità di acquistare un nuovo veicolo (pari ad € ■) nonché per la “perdita” degli ecoincentivi per la rottamazione dell'autovettura ceduti alla concessionaria che ha fornito l'automobile oggetto del *leasing* (pari ad € ■). Infatti, gli asseriti pregiudizi patrimoniali non sono imputabili alla condotta dell'intermediario, il quale ha soltanto posto in essere l'operazione di finanziamento, bensì semmai a quella del fornitore che ha consegnato una vettura difettosa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente gli importi versati dalla stessa ricorrente. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro ■ (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro ■ (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO